

Minority Report

GUARDIA COSTIERA E DI FRONTIERA EUROPEA

Il 6 luglio 2016 il Parlamento europeo ha approvato la creazione di un sistema UE di controllo delle frontiere che riunisce in un nuovo organismo, denominato “Agenzia europea per la Guardia costiera e di frontiera”, le autorità di gestione delle frontiere nazionali e Frontex, l'agenzia europea per la gestione della cooperazione internazionale alle frontiere esterne degli Stati UE.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio.

Il relatore è stato il deputato lettone del PPE Artis Pabriks (A8-0200/2016).

La risoluzione legislativa è stata approvata con voto per appello nominale – richiesto dal GUE/NGL – con 483 voti a favore, 181 contrari e 48 astensioni. Il testo votato dal Parlamento europeo sarà inviato al Consiglio per approvazione. La legislazione dovrebbe entrare in vigore in autunno.

Risultati delle votazioni:

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bPV%2b20160706%2bRES-VOT%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fit&language=IT>

Ritengo che quella che viene presentata come “nuova” agenzia europea costituisca una riorganizzazione e un potenziamento di Frontex, che ne amplifica i difetti e ne estende le competenze senza alcuna garanzia di controllo democratico. L'agenzia di Guardia costiera e di frontiera avrà il potere di controllare e di chiudere le frontiere esterne europee, agendo con propri funzionari di collegamento entro l'Unione anche contro la volontà degli Stati membri, e nei Paesi Terzi, diventando di fatto un protagonista con poteri di decisione nella politica estera dell'UE.

Per questo motivo, lo scorso maggio ho co-firmato emendamenti che rifiutavano la proposta. Al contempo ho presentato cento emendamenti correttivi, nel tentativo di limitare poteri e competenze della Guardia costiera e di frontiera. In particolare, ho presentato emendamenti contrari all'attribuzione all'Agenzia del potere di intervenire senza il consenso dello Stato membro coinvolto, di ricoprire un ruolo attivo nella cooperazione con i Paesi terzi e di decidere sulle politiche di rimpatrio.

Ho proposto di rafforzare i paragrafi che riguardano la responsabilità civile dell'Agenzia per i danni causati nel corso delle operazioni e chiesto il rafforzamento delle disposizioni relative alla creazione di un meccanismo di denuncia indipendente, efficace e accessibile per ogni persona che abbia subito una violazione dei diritti da parte dell'Agenzia.

Ho infine chiesto il rafforzamento del ruolo del responsabile Frontex per i diritti fondamentali e del forum consultivo cui partecipano varie ONG, e avanzato la

proposta che un ruolo speciale sia affidato al Mediatore Europeo, ufficio che indaga sui diversi casi di cattiva amministrazione nell'ambito UE.

Malgrado la soddisfazione di aver visto accolti numerosi emendamenti da me presentati, integrati nel compromesso raggiunto durante i "triloghi" fra Parlamento, Commissione e Consiglio, ho continuato a giudicare la proposta estremamente problematica, tanto da decidere di votare contro.

Miei emendamenti ed esiti del negoziato

Di seguito, i principali emendamenti che ho presentato e che sono stati approvati durante il voto che si è tenuto il 27 maggio 2016 in Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE).

In neretto gli emendamenti successivamente integrati nel compromesso raggiunto fra Parlamento, Commissione e Consiglio, e dunque entrati a far parte del regolamento finale, direttamente applicabile negli Stati membri:

- definizione di "minore" come essere umano di età inferiore ai 18 anni;
- presenza nelle squadre dislocate negli Stati membri di esperti di diritti fondamentali, protezione delle vittime della tratta, protezione delle vittime di persecuzioni basate sul genere e protezione dei minori;
- **collaborazione dell'agenzia con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e con l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) nella formazione delle squadre di guardie costiere e di frontiera;**
- accesso a meccanismi di riferimento per persone vulnerabili;
- **istituzione di un forum consultivo e di un meccanismo indipendente per le denunce;**
- **obbligo per l'agenzia di informare il forum consultivo su come ha modificato le proprie attività in risposta alle relazioni [del forum stesso];**
- tutela dei diritti stabiliti dalla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo;
- messa a punto di un meccanismo efficace interno all'agenzia per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività;
- **introduzione tra i compiti dell'agenzia di attività di ricerca e salvataggio in mare;**
- **obbligo da parte dell'agenzia di fornire al pubblico informazioni accurate, dettagliate e tempestive sulle sue attività e analisi;**
- **obbligo per l'agenzia di sottoporre al Parlamento europeo le analisi dei rischi;**
- **istituzione di un programma di rendiconto che includa la protezione dei diritti fondamentali;**
- **presenza nel consiglio di vigilanza del responsabile dei diritti fondamentali;**
- **eliminazione dell'uso di sistemi aerei pilotati a distanza nelle operazioni di rimpatrio;**
- possibilità per il responsabile dei diritti fondamentali di disporre di personale e risorse sufficienti per adempiere ai suoi compiti e di esercitare il controllo sul suo bilancio;
- ricevibilità di denunce anonime;

- ricevibilità di denunce presentate da terzi che agiscono in buona fede nell'interesse di un denunciante.

SPECCHIETTI DEGLI EMENDAMENTI

In azzurro gli emendamenti approvati durante il voto tenutosi in Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni (LIBE) il 27 maggio 2016, in verde gli emendamenti integrati nel regolamento finale votato in Parlamento

Emendamenti "singoli"

Emendamento 260

Malin Björk, Marie-Christine Vergiat,
Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli

Approvato

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14 bis (nuovo)

Definizione di "minore"

Emendamento
(14 bis) "minore": ogni
essere umano avente un'età
inferiore a diciotto anni,
conformemente all'articolo 1 della
convenzione delle Nazioni unite sui
diritti del fanciullo.

Emendamento 612

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Emendamento
2 bis. Le squadre includono
esperti in materia di diritti
fondamentali, protezione delle
vittime della tratta, protezione
delle vittime di persecuzioni basate
sul genere e protezione dei minori.

Emendamento 833
evidenziata

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 1

Approvata solo la parte

Emendamento

Testo della Commissione

1. L'Agenzia, in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, sviluppa specifici strumenti formativi e fornisce alle guardie di frontiera e ad altri membri competenti del personale che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze. Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia svolgono esercitazioni periodiche con le citate guardie di frontiera secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

Emendamento 839

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle

1. L'Agenzia, in collaborazione con i competenti organismi di formazione degli Stati membri, ***l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali***, sviluppa specifici strumenti formativi e fornisce alle guardie ***costiere e*** di frontiera e ad altri membri competenti del personale che fanno parte delle squadre europee di guardie costiere e di frontiera formazioni avanzate in relazione ai loro compiti e alle loro competenze ***nonché relativamente alle condizioni per intervenire nel pieno rispetto dei diritti fondamentali***. Esperti facenti parte dell'organico dell'Agenzia, ***dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali*** svolgono esercitazioni periodiche con le citate guardie ***costiere e*** di frontiera secondo il calendario della formazione avanzata e delle esercitazioni stabilito nel programma di lavoro annuale dell'Agenzia.

Approvato –

Meccanismi di riferimento per le persone vulnerabili

Emendamento

3. L'Agenzia prende le iniziative necessarie al fine di assicurare la formazione del personale coinvolto in compiti attinenti ai rimpatri che farà parte delle riserve di cui agli articoli 28, 29 e 30. L'Agenzia assicura che tutti i membri del personale che partecipano alle

operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali e l'accesso alla protezione internazionale.

Emendamento 1087

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 70 – paragrafo 3 bis (nuovo)

operazioni di rimpatrio e agli interventi di rimpatrio, così come il personale dell'Agenzia, abbiano ricevuto, prima di partecipare alle attività operative organizzate dall'Agenzia, una formazione sul pertinente diritto dell'Unione e internazionale, compresi i diritti fondamentali, l'accesso alla protezione internazionale e **l'accesso ai meccanismi di riferimento per le persone vulnerabili.**

Approvato

Emendamento

*3 bis. **L'Agenzia informa il forum consultivo su come ha modificato o meno le proprie attività in risposta alle relazioni***

Emendamento 807

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **il** diritto internazionale pertinente, **compresa** la Convenzione relativa allo status di rifugiati, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare il principio di non

Approvato

Emendamento

1. La guardia costiera e di frontiera europea garantisce la tutela dei diritti fondamentali nell'esecuzione dei suoi compiti a norma del presente regolamento in conformità del pertinente diritto dell'Unione, in particolare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, **e del** diritto internazionale pertinente, **comprese** la Convenzione relativa allo status di rifugiati, **la** **Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e la**

respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali.

Convenzione sui diritti del fanciullo, così come degli obblighi inerenti all'accesso alla protezione internazionale, in particolare **per quanto riguarda** il principio di non respingimento. A tal fine, l'Agenzia elabora, sviluppa ulteriormente e attua una strategia in materia di diritti fondamentali, **che preveda, tra le altre cose, un meccanismo efficace per monitorare il rispetto dei diritti fondamentali in tutte le proprie attività**.

Emendamenti inglobati interamente o in parte negli “emendamenti di compromesso”

Gli “emendamenti di compromesso” sono maxi-emendamenti che ricomprendono emendamenti presentati da eurodeputati di diversi gruppi politici ad uno stesso articolo, tematica o parte del testo e che, in seguito a negoziati con il relatore per il Parlamento, sono ripresi in un unico testo che raggruppa le diverse proposte presentate.

Emendamento 292

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Inserisce nell'emendamento di compromesso l'obbligo dell'Agenzia di soccorrere le persone in mare.

Proposta di regolamento

Articolo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

Soccorso delle persone che si trovano in pericolo in mare;

a bis) Operazioni di ricerca e soccorso per le persone in pericolo in mare.

Emendamento 348

L'Agenzia rende conto al Parlamento europeo.

Articolo 6 bis – Obbligo di rendere conto

L'Agenzia è responsabile nei confronti del Parlamento europeo e del Consiglio, conformemente al presente regolamento.

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'Agenzia **può svolgere** attività di comunicazione di **propria iniziativa** nei campi che rientrano nel suo mandato. Le attività di comunicazione non possono pregiudicare **i compiti di cui al paragrafo 1 e** sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Emendamento 432

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'Agenzia elabora analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, e le sottopone al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 482

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) ha accesso **illimitato** al centro nazionale di coordinamento e al quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;

Emendamento 586

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

Solo la parte evidenziata

Emendamento

3. L'Agenzia **svolge** attività di comunicazione nei campi che rientrano nel suo mandato. **Essa fornisce al pubblico informazioni accurate, dettagliate e tempestive sulle sue attività e analisi.** Le attività di comunicazione non possono pregiudicare **il conseguimento dell'obiettivo delle operazioni.** **Le attività di comunicazione** sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.

Inserito

Emendamento

2. L'Agenzia elabora analisi dei rischi, di carattere sia generale che mirato, e le sottopone al **Parlamento europeo, al** Consiglio e alla Commissione.

Inserito

Emendamento

a) ha accesso al centro nazionale di coordinamento e al quadro situazionale nazionale stabilito in conformità del regolamento (UE) n. 1052/2013;

Inserito

Emendamento

i) un programma di rendiconto e valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;

Emendamento 723

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 25 – comma 1

Testo della Commissione

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e

l'efficacia delle **operazioni congiunte e degli interventi rapidi alle frontiere futuri** e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali **e del forum consultivo di Frontex**. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle **attività future** e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

i) un programma di rendiconto e valutazione contenente i parametri per la relazione di valutazione, **inclusa la protezione dei diritti fondamentali**, e il termine ultimo per presentare la relazione di valutazione finale;

Solo la parte evidenziata

Valutazioni del direttore esecutivo

Emendamento

Il direttore esecutivo valuta i risultati delle operazioni congiunte, degli interventi rapidi alle frontiere, **dei progetti pilota, delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, delle operazioni di rimpatrio, degli interventi di rimpatrio e della cooperazione operativa con i paesi terzi, anche per quanto concerne il rispetto dei diritti fondamentali**, e trasmette al consiglio di amministrazione relazioni di valutazione dettagliate entro sessanta giorni dal termine di tali operazioni congiunte e progetti pilota, unitamente alle osservazioni del responsabile dei diritti fondamentali **e del forum consultivo di Frontex**. L'Agenzia effettua un'analisi completa e comparativa di tali risultati allo scopo di migliorare la qualità, la coerenza e l'efficacia delle **attività future** e la inserisce nella propria relazione annuale consolidata delle attività.

Emendamento 847

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Eliminato l'uso di sistemi aerei pilotati a distanza nelle operazioni di rimpatrio

Proposta di regolamento
Articolo 36 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per **il controllo delle frontiere esterne, compreso l'impiego di avanzate tecnologie di sorveglianza, come i sistemi aerei pilotati a distanza, e per i rimpatri, e vi fornisce il proprio contributo. L'Agenzia provvede a divulgare i risultati di tali ricerche alla Commissione e agli Stati membri. Tali risultati possono essere utilizzati nel modo opportuno in operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio.**

Emendamento

1. L'Agenzia provvede proattivamente a monitorare le attività di ricerca e di innovazione pertinenti per **le** frontiere esterne **dell'Unione.**

Emendamento di compromesso: 1. The Agency shall proactively monitor and contribute to research and innovation activities relevant for **European integrated border management**. ~~the control of the external borders, including the use of advanced surveillance technology such as remotely piloted aircraft systems, and for return.~~ The Agency shall disseminate the results of that research to the **European Parliament, to the Member States and to the Commission** ~~and the Member States~~ **and make them publicly available**. It may use those results as appropriate in joint operations, rapid border interventions, return operations and return interventions.

Emendamento 928

L'agenzia può cooperare con organizzazioni internazionali non militari

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

*L'Agenzia può cooperare con organizzazioni internazionali **non militari** competenti nei settori contemplati dal presente regolamento.*

1. Tutti gli scambi di informazioni con le organizzazioni internazionali debbono avvenire fatto salvo l'articolo 44, paragrafo 4, e tutti gli attori devono conformarsi alla vigente normativa UE, anche in materia di protezione dei dati e diritti fondamentali. Per quanto riguarda il trattamento delle informazioni classificate, le organizzazioni

internazionali osservano le disposizioni e le norme di sicurezza equivalenti a quelle applicate dall'Agenzia e dagli Stati membri. 2. L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di organizzazioni internazionali non militari a partecipare alle sue attività, in particolare alle operazioni congiunte e ai progetti pilota, alle analisi dei rischi e alla formazione, nella misura in cui la loro presenza sia conforme allo Stato di diritto, agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di prassi corrette e non comprometta la sicurezza complessiva delle attività. La partecipazione di tali osservatori alle analisi del rischio e alla formazione può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati. Per quanto riguarda le operazioni congiunte e i progetti pilota, la partecipazione di osservatori è subordinata all'accordo dello Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori figurano nel piano operativo. Prima di partecipare, gli osservatori in oggetto possono ricevere dall'Agenzia una formazione appropriata.

Emendamento 973

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori di paesi terzi a partecipare alle sue attività **alle frontiere esterne di cui all'articolo 13, alle operazioni di rimpatrio di cui all'articolo 27, agli interventi di rimpatrio di cui all'articolo 32 e alla formazione di cui all'articolo 35**, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 13, 27 e 35 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e **la partecipazione alle attività di cui agli articoli 13 e 32 solo con l'accordo dello** Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono

Emendamento

5. L'Agenzia può altresì, con l'accordo degli Stati membri interessati, invitare osservatori **non militari democratici** di paesi terzi a partecipare alle sue attività, nella misura in cui la loro presenza sia conforme agli obiettivi di tali attività, possa contribuire allo sviluppo della cooperazione e allo scambio di buone prassi e non influisca sulla sicurezza complessiva di tali attività. La partecipazione di tali osservatori alle attività di cui agli articoli 13, 27 e 35 può avvenire solo con l'accordo degli Stati membri interessati e **lo** Stato membro ospitante. Norme dettagliate sulla partecipazione degli osservatori sono incluse nel piano operativo. Gli osservatori ricevono dall'Agenzia una formazione appropriata prima della loro partecipazione

dall'Agenzia una
formazione
appropriata prima
della loro
partecipazione.

Emendamento 1076

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 69 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il consiglio di vigilanza è composto dal vicedirettore esecutivo, da quattro altri alti funzionari dell'Agenzia nominati dal consiglio di amministrazione e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione. Il consiglio di vigilanza è presieduto dal direttore esecutivo.

Emendamento

2. Il consiglio di vigilanza è composto dal vicedirettore esecutivo, da quattro altri alti funzionari dell'Agenzia nominati dal consiglio di amministrazione, ***dal responsabile dei diritti fondamentali*** e da uno dei rappresentanti della Commissione in seno al consiglio di amministrazione. Il consiglio di vigilanza è presieduto dal direttore esecutivo.

Emendamento 1008

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 60 – comma 1 bis (nuovo)

L'Agenzia istituisce un forum consultivo indipendente e un meccanismo indipendente per le denunce.

Istituzione di un forum consultivo e di un meccanismo di denunce

Emendamento 1108

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato in merito ai piani operativi redatti in conformità degli articoli 15 e 16 e dell'articolo 32, paragrafo 4, e ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.

3. Il responsabile dei diritti fondamentali è consultato in merito ai piani operativi redatti in conformità degli articoli 15, 16, 18 e 27 e dell'articolo 32, paragrafo 4, **alle operazioni dell'Agenzia nel contesto delle squadre di sostegno per la gestione della migrazione, alle valutazioni delle vulnerabilità, ai codici di condotta e ai programmi di formazione** e ha accesso a tutte le informazioni riguardanti il rispetto dei diritti fondamentali in relazione a tutte le attività dell'Agenzia.

Emendamento 1110

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos, Malin Björk

Proposta di regolamento

Articolo 71 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Emendamento

3 bis. L'Agenzia assicura che il responsabile dei diritti fondamentali disponga di personale e risorse sufficienti per adempiere ai suoi compiti. Il responsabile dei diritti fondamentali esercita il controllo sul suo bilancio.

Articolo 72 – paragrafo 3

Emendamento

Testo della Commissione

3. Solo le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali sono ricevibili. Denunce **anonime**, futili, vessatorie, ipotetiche, **imprecise** o in cattiva fede sono escluse dal meccanismo di denuncia.

3. Solo le denunce comprovate riguardanti violazioni concrete dei diritti fondamentali sono ricevibili. Denunce futili, vessatorie, ipotetiche, o in cattiva fede sono escluse dal meccanismo di denuncia. **Le denunce anonime sono ricevibili se presentate**

da terzi che agiscono in buona fede nell'interesse di un denunciante.

Barbara Spinelli

Kostas Chrysogonos, Malin Björk

Il Complaint Mechanism è stato inserito in un emendamento di compromesso

Only substantiated complaints involving concrete fundamental rights violations shall be admissible. Complaints which are *manifestly unfounded*, anonymous, malicious, frivolous, vexatious, *or* hypothetical ~~or inaccurate~~ shall be excluded from the complaint mechanism. **Complaints may be submitted by third parties acting in good faith in the interests of a complainant who may wish to keep his or her identity undisclosed.**

Emendamento 1124

Barbara Spinelli, Kostas Chrysogonos

Rendere note le motivazioni, in caso di denunce irricevibili

Articolo 72 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Il responsabile dei diritti fondamentali** è competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto ad una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali **esamina** la ricevibilità di una denuncia, **registra** le denunce ricevibili, **inoltra** ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo, **trasmette** le denunce riguardanti le guardie di frontiera allo Stato membro di origine **e registra** il seguito assicurato dall'Agenzia **o** da detto Stato membro.

Emendamento

4. **L'organismo indipendente per le denunce** è competente per la gestione delle denunce ricevute dall'Agenzia in conformità del diritto ad una buona amministrazione. A tal fine, il responsabile dei diritti fondamentali **e l'organismo indipendente per le denunce esaminano** la ricevibilità di una denuncia, **registrano** le denunce ricevibili, **inoltrano** ogni denuncia ricevuta al direttore esecutivo **entro tre settimane, trasmettono** le denunce riguardanti le guardie di frontiera allo Stato membro **o paese terzo di origine, nonché all'autorità o organismo competente in materia di diritti fondamentali, oltre a registrare e garantire** il seguito assicurato dall'Agenzia, da detto Stato membro **o da detto paese terzo.**

L'organismo indipendente per le denunce comunica al denunciante la decisione sulla ricevibilità e le autorità nazionali alle quali è stata inoltrata la sua denuncia. Se la denuncia risulta irricevibile, l'organismo indipendente per le denunce comunica al denunciante le relative motivazioni. Ogni decisione è resa per iscritto ed è motivata.